REGOLAMENTO (CEE) N. 283/85 DELLA COMMISSIONE

del 1° febbraio 1985

che modifica il regolamento (CEE) n. 2763/83 del Consiglio per quanto concerne l'elenco allegato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2763/83 del Consiglio, del 26 settembre 1983, relativo al regime che consente la trasformazione, sotto controllo doganale, di merci prima della loro immissione in libera pratica (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando che esiste un'esigenza economica di completare l'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 2763/83 ; che queste modifiche hanno un carattere urgente ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei regimi doganali di perfezionamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 2763/83 è modificato come segue :

1) Nella colonna II il testo dell'ultima voce è sostituito dal testo seguente :

« trasformazione in tabacco in polvere, tabacchi omogeneizzati e/o tabacchi ricostituiti ».

2) Nelle colonne I e II è aggiunto il testo seguente :

« Colonna I	Colonna II
Prodotti petroliferi delle sottovoci 27.07 B, 27.07 G, 27.10 A, 27.10 B, 27.10 C I, 27.10 C II e 27.10 C III della tariffa doganale comune	Trasformazione in prodotti della sottovoce 27.10 C II a) o della sottovoce 27.10 C II b) della tariffa doganale comune
Benzolo della sottovoce 27.07 A della tariffa doganale comune	Trasformazione in benzoli delle sottovoci 27.07 B II o 29.01 D I b) della tariffa doganale comune
Merci di ogni specie	Manipolazioni usuali che possono essere effettuate nei depositi doganali e nelle zone franche conformemente alla direttiva 71/235/CEE del Consiglio (1)

(1) GU n. L 143 del 29. 6. 1971, pag. 28 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° febbraio e fino al 31 luglio 1985.

(1) GU n. L 272 del 5. 10. 1983, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 1985.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente